

# CHIAMATA ALLE ARMI (\*)



VITTORIO EMMANUELE

Re di Sardegna ec. ec. ec.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono chiamati sotto le Armi a far parte del Nostro Esercito attivo tutti gli individui delle Provincie Napolitane, i quali furono obbligati a marciare per le Leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 per il già Esercito delle Due Sicilie.

Questa chiamata comprende benanche gli individui che obbligati a marciare per conto delle Leve degli anni anzidetti, non si siano ancora presentati.

Art. 2. Tutti gli altri individui appartenenti al già Esercito delle Due Sicilie non compresi nelle Leve indicate nello articolo precedente, i quali non hanno compiuto il loro impegno, o che avendolo espletato non possono legalmente provarlo, sono tenuti alla continuazione del servizio, ma saranno rinviati nelle rispettive loro Patrie con licenza illimitata, coll'obbligo però di dover marciare a qualunque chiamata.

Qualora in qualche provincia o comune si manifestassero mene ostili al Nostro Governo, tutti i militari di cui è caso appartenenti a quella provincia o comune, saranno immediatamente chiamati sotto le armi.

Art. 3. Tutti gli individui che a termine dello articolo 1.° sono chiamati a marciare, dovranno entro tutto il mese di gennaio 1861, essersi presentati al Deposito Generale in Napoli, e qualora non vi adempissero, verranno le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati disertori, e quindi puniti secondo le leggi vigenti in queste Provincie Meridionali.

Art. 4. Per gli individui i quali trovansi già nelle antiche provincie del Regno, o riuniti in depositi speciali, provvederà in conformità direttamente il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Art. 5. Rimane a cura de' Governatori, e de' Comandanti militari lo esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni che riflettono i militari tutti i quali si trovano sparsi in queste Provincie meridionali.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Da Napoli addì 20 dicembre 1860.

Firmato — VITTORIO EMMANUELE.

Controsegretario — M. FANTI.

# VITTORIO EMMANUELE

*Re di Sardegna ec. ec. ec.*

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sono chiamati sotto le Armi a far parte del Nostro Esercito attivo tutti gli individui delle Provincie Napolitane, i quali furono obbligati a marciare per le Leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 per il già Esercito delle Due Sicilie. Questa chiamata comprende benanche gli individui che obbligati a marciare per conte delle Leve degli anni anzidetti, non si siano ancora presentati.

Art. 2. Tutti gli altri individui appartenenti al già Esercito delle Due Sicilie non compresi nelle Leve indicate nello articolo precedente, i quali non hanno compiuto il loro impegno, o che avendolo espletato non possono legalmente provarlo, sono tenuti alla continuazione del servizio, ma saranno rinviati nelle rispettive loro Patrie con licenza illimitata, coll'obbligo però di dover marciare a qualunque chiamata.

Qualora in qualche provincia o comune si manifestassero mene ostili al Nostro Governo, tutti i militari di cui è caso appartenenti a quella provincia o comune, saranno immediatamente chiamati sotto le armi.

Art. 3. Tutti gli individui che a termine dello articolo 1.° sono chiamati a marciare, dovranno entro tutto il mese di gennaio 1861, essersi presentati al Deposito Generale in Napoli, e qualora non vi adempissero, verranno le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati disertori, e quindi puniti secondo le leggi vigenti in queste Provincie Meridionali.

Art. 4. Per gli individui i quali trovansi già nelle antiche provincie del Regno, o riuniti in depositi speciali, provvederà in conformità direttamente il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Materiali realizzati da Gianni Migliaccio

Editing a cura della redazione del sito WEB PavoneRisorse

Art. 5. Rimane a cura de' Governatori e de' Comandanti militari lo esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni che riflettono i militari tutti i quali si trovano sparsi in queste Provincie meridionali.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presene Decreto che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Da Napoli addì 20 dicembre 1860.

Firmato - **VITTORIO EMMANUELE.**

Controsegnato - **M-FANTI**

Il 30 giugno del 1861, i bandi sul servizio di leva vennero sostituiti da un decreto legge che poi venne rivisto il 22 agosto e che peggiorò il primo. La legge borbonica sulla leva era mite ed accomodante; la Sicilia ne era esente. Il continente abbisognava di 12 mila uomini ogni anno, molte erano le esenzioni: tra l'altro bastava pagare 240 ducati allo Stato e la leva era tolta. La Legge di Ferdinando II del 1834 esentava i figli unici, i figli di vedovi, gli ammogliati, i sostenitori di famiglia, i diaconi, i seminaristi; una famiglia con tanti figli ne dava solo uno per fare il soldato e a domanda si poteva essere esenti per grazia sovrana.